

**Civile Sent. Sez. L Num. 2904 Anno 2015**

**Presidente: STILE PAOLO**

**Relatore: BALESTRIERI FEDERICO**

**Data pubblicazione: 13/02/2015**

**SENTENZA**

sul ricorso 8546-2012 proposto da:

PROMA S.P.A. p.i. 01872610611, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio degli avvocati VINCENZO MOZZI, PAOLO DE BERARDINIS che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**2014**

**3917**

**contro**

ORDONO FEDERICO c.f. rdnfrc76b08z216e, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIANO PROTTO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MUSUMECI TOTI  
SALVATORE, STEFANO ALTARA, MASSIMO POZZA, giusta  
delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1021/2011 della CORTE D'APPELLO  
di TORINO, depositata il 17/10/2011 R.G.N. 95/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO  
BALESTRIERI;

udito l'Avvocato DE BERNARDINIS PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.



## Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, Federico Ordonò evocava in giudizio l'ex datore di lavoro Proma s.r.l., chiedendo di dichiarare illegittimo, in quanto privo di giusta causa e comunque di giustificato motivo, il licenziamento disciplinare intimatogli il 19.1.10 (per avere, sulla linea di assemblaggio dello schienale anteriore dell'Alfa Mito, volutamente inserito nei tubi 'Protech' carte ed altro materiale di risulta) e per l'effetto condannare la società convenuta a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro, nonché al versamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (pari ad €1.633,75 mensili) dal giorno dell'illegittimo licenziamento sino alla reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione, ed altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in via subordinata, nell'eventualità che il licenziamento fosse ritenuto legittimo, condannare la società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL Industria Metalmeccanica.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo riconvenzionale volta ad ottenere la condanna del ricorrente al versamento <sup>della</sup> ~~di una~~ somma di €600,00 a titolo di risarcimento del danno derivato dalla sua condotta.

Il Tribunale, con sentenza del 29.10.10, respingeva la domanda principale, accoglieva la subordinata e convertiva il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo; respingeva la domanda riconvenzionale.

Avverso la sentenza, interponeva appello l'Ordonò chiedendone la riforma, con il favore delle spese dei due gradi. Resisteva la società, proponendo appello incidentale circa la conversione del licenziamento operata dal primo giudice.

Con sentenza depositata il 17 ottobre 2011, la Corte d'appello di Torino dichiarava l'illegittimità del licenziamento in questione, condannando la società alla reintegra dell'Ordonò nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/70 così

FR

FR



come richiesto in primo grado, oltre al pagamento delle spese del doppio grado.

Riteneva la Corte di merito che, pur essendo emersa la prova dei fatti contestati all'Ordon, la sanzione del licenziamento risultava sproporzionata rispetto a questi ultimi.

Per la cassazione propone ricorso la società Proma s.p.a. (già Proma s.r.l.), affidato a tre motivi. Resiste l'Ordon con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

#### Motivi della decisione

Deve pregiudizialmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., sollevata dal controricorrente, posto che, come di seguito chiarito, la sentenza impugnata non risulta affatto aver deciso la causa in conformità alla giurisprudenza di questa Corte.

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., in relazione agli artt. 2094, 2104, 1175, 1176, 1375 e 2106 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Lamenta che la sentenza impugnata, in contrasto con le norme citate e la giurisprudenza su di esse formatasi, pur accertati i fatti contestati, nonché la loro reiterazione, ritenne tuttavia insussistente un -non necessario- *animus nocendi*, quanto piuttosto un (pur non encomiabile) *animus iocandi*, stante l'evidenza delle carte di risulta inserite nei tubi, ben visibili ed estraibili dall'addetta ai controlli.

Il motivo è fondato.

1.1-La sentenza impugnata, infatti, non solo ha accertato la sussistenza dei fatti e la commissione di essi ad opera del lavoratore, ma ha anzi accertato che fatti identici a quelli contestati (peraltro non solo l'inserimento di carte ma anche di rifiuti, pag. 13) fossero stati più volte commessi da questi in passato (quasi tutti i giorni per più di sei mesi, secondo la testimonianza Troga, pag. 12 sentenza impugnata), ritenendo tuttavia difettare la proporzione tra i fatti contestati e la massima

FR



sanzione, opinando che essi fossero da imputare a "scherzi" compiuti soprattutto nei confronti dell'addetta ai controlli (Troga), evidenziando inoltre che tale comportamento non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dal c.c.n.l. quali causa di licenziamento.

2.2-La motivazione della sentenza risulta erronea e contraddittoria.

Ed invero essa per un verso ha accertato quello che, anche per il suo notevole prolungarsi della condotta, non può che qualificarsi come un grave inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul lavoratore subordinato; d'altro canto ha escluso la legittimità della massima sanzione qualificando i fatti come un presunto gioco o scherzo perpetrato nei confronti dell'addetta ai controlli, che comunque tale, stante l'intollerabile reiterazione nel tempo, non poteva ritenersi, tanto più che la stessa Corte di merito ha accertato che ad un certo punto la Troga decise di portare l'Ordon dal direttore e riferire quanto accadeva da tempo.

Deve ancora considerarsi che nella lettera di contestazione venne imputato all'Ordon anche un grave atto di insubordinazione, consistente nel fatto che il lavoratore, allorquando gli venne prospettato dalla Troga di portare a conoscenza dei fatti il Direttore (ciò che risulta in aperto contrasto col presunto *animus iocandi*), rispose "tanto il Direttore non può farmi niente...oggi parto per le Filippine".

2.3- D'altro canto la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato che nell'ipotesi di danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione, legittimante il licenziamento ai sensi della lettera b) dell'art. 10 del c.c.n.l. di categoria, richiamato dall'azienda, non può rientrare solo il fatto illecito di provocare consapevolmente un danno permanente al materiale di lavorazione (la sentenza impugnata esclude infatti che vi sia stata una modificazione strutturale della cosa o un

FB

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



deterioramento di sufficiente consistenza, pag. 14), ma anche un danno immateriale, consistente nella manipolazione e svilimento del materiale aziendale, tanto più grave in quanto, ripetuto per lunghissimo tempo, era idoneo a rendere quel materiale inaccettabile dai clienti dell'azienda, esponendola ad una seria lesione della propria immagine presso la clientela "qualora l'addetta al controllo non si fosse accorta della manipolazione ed i sedili fossero stati in conseguenza recapitati all'ordinante riempiti di cartacce", così come osservato dal Tribunale (pag. 8 sentenza impugnata).

Tale comportamento risulta dunque poter concretare anche quel grave nocumento morale o materiale per l'azienda, pacificamente previsto dall'art. 10 del c.c.n.l. quale giusta causa di licenziamento.

Il ricorso deve pertanto accogliersi, restando assorbiti gli ulteriori motivi (il secondo esplicitamente subordinato, ed il terzo inerente il vizio di motivazione già esaminato). La sentenza impugnata deve dunque cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per un nuovo esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi compreso il presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2014